



COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Regolamento per l'applicazione
del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. del

INDICE

I – TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Articolo 2: Gestione e classificazione dei rifiuti/

Articolo 3: Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4- Presupposto per l'applicazione del tributo

ART. 5- Soggetti passivi

ART. 6- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

ART. 7- Esclusione per produzione di rifiuti speciali

ART. 7-bis – Riduzione per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche

ART. 8- Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

ART. 9- Costo di gestione

ART. 10- Determinazione della tariffa

ART. 11- Articolazione della tariffa

ART. 12- Periodi di applicazione del tributo

ART. 13- Tariffa per le utenze domestiche

ART. 14- Occupanti per le utenze domestiche

ART. 15- Tariffa per le utenze non domestiche

ART. 16- Classificazione per le utenze non domestiche

ART. 17- Scuole statali

ART. 18- Tributo giornaliero

ART. 19- Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 20- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche

ART. 21- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze non domestiche

ART. 21-bis – Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche tramite il gestore pubblico

ART. 22- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

ART. 23- Agevolazioni

ART. 24- Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

ART. 25- Obbligo di dichiarazione

ART. 26- Contenuto e presentazione della dichiarazione

ART. 27- Poteri del Comune

ART. 28- Accertamento

ART. 29- Sanzioni

ART. 30- Interessi

ART. 31- Rimborsi

ART. 32- Somme di modesto ammontare

ART. 33- Ravvedimento

ART. 34- Riscossione

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 35- Entrata in vigore

ART. 36- Compensazioni

ART. 37 – Norme transitorie

ALLEGATI:

Allegato A

Allegato B

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista all'art.52 del D.lgs n.446/97, istituisce e disciplina la tassa comunale sui rifiuti (TARI) in attuazione dell'art.1 commi 639 e seguenti della L. n.147/13 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione del suddetto tributo nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato art. 1 L.. n.147/13 e ss.mm.ii.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/99.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti, determinato sottoforma di tariffa, calcolata secondo quanto indicato nel D.P.R. n.158/99;

ART. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali nonché le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni dal relativo regolamento comunale in materia.

ART. 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.
2. Si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno al quale il tributo si riferisce.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4- Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il tributo è applicato nei confronti dei contribuenti, potenzialmente utenti del servizio pubblico.
2. E' definito utente del servizio pubblico chiunque possiede, occupa o detiene, ovvero conduce locali od aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente fisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b) *aree scoperte operative*, le aree esterne operative per utenze non domestiche
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo:
 - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) Le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 5. Si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo di rifiuti, e si presume occupante, salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas.
 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo

ART. 5- Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune.
3. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti.
4. Nel caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ART. 6- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come titolo esemplificativo:
 - a) ripostigli, stenditoi, solai, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1.50, anche se utilizzati per il deposito di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;
 - b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - c) i locali destinati a celle frigorifere ed i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), le serre e orti;
 - d) i locali per centrali termiche e telefoniche non presidiate, cabine elettriche ed altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
 - e) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle scuole, destinate al solo esercizio dell'attività sportiva;
 - f) unità immobiliari ad uso abitativo prive di utenze acqua o energia elettrica;
 - g) unità immobiliari ad uso non abitativo prive di utenze energia elettrica;
 - h) fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza. I locali di cui al presente

comma devono comunque essere dichiarati al gestore per consentirne l'eventuale controllo.

- i) non sono soggette a tasse le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e di attività connesse ad essa insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo;
- j) gli edifici adibiti all'esercizio del Culto riconosciuto dallo Stato, esclusi in ogni caso gli eventuali locali annessi e destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- k) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne;
- l) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e quelle utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla loro demolizione;
- m) cavei di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o delle attività che in esso si svolgono;
- n) le parti delle aree scoperte operative, non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, nonché quelle parti delle medesime visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli, in caso sussistano problemi in merito all'esatta determinazione delle parti adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli, verrà esclusa dalla superficie assoggettata a tariffa una porzione di m. 3 di larghezza e di lunghezza pari al perimetro dell'area;
- o) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo, i locali dove avvengono produzioni a ciclo chiuso, le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- p) le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni (quali ad esempio scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, garages senza box o parti comuni di garages con box). La tariffa è comunque dovuta da coloro che occupano o detengono parti in comune in via esclusiva;
- q) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- r) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde quali, per esempio, terrazze scoperte e simili.

2. L'elencazione dei locali di cui al precedente comma 1 ha carattere esemplificativo; per situazioni in essa non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o risultanti da idonea documentazione quali, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7- Esclusione per produzione di rifiuti speciali.

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche, nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via prevalente un rifiuto speciale o pericoloso; così come determinato dal relativo Regolamento Comunale.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, la superficie assoggettata alla tariffa relativa ai locali e alle aree destinati all'esercizio delle attività di cui all'Allegato A, in ragione della oggettiva difficoltà per la determinazione della stessa, è calcolata in via forfettaria sulla base delle percentuali stabilite nello stesso allegato.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone la destinazione d'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. . Con la presentazione della dichiarazione si considerano assolti gli obblighi per la fruizione del beneficio anche per gli anni successivi salvo quanto disposto dal successivo comma 5;
4. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il produttore di rifiuti speciali deve presentare al gestore della TARI la documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge).

ART. 7-bis – Riduzioni per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente a recupero nell'anno di riferimento.
2. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente kd, di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999, riferito alla specifica categoria di attività. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire dei fattori moltiplicativi dei Kd, per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel presente articolo, le utenze non domestiche devono trasmettere al soggetto gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti, avvalendosi di soggetti diversi dal gestore pubblico per un periodo di almeno cinque anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
4. Per l'annualità 2022, il termine di invio della suddetta comunicazione è il 31 maggio 2021.
5. Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 2022.
6. Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al

recupero della quota di tariffa ridotta emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.

7. La riduzione proporzionale alle quantità avviate a recupero sarà riconosciuta a consuntivo nel primo avviso utile.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui al presente articolo devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.

ART. 8- Superficie degli immobili

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Si considerano locali anche le aree esterne coperte da tetto o tettoia.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
6. Le situazioni tributarie denunciate o accertate ai fini dell'applicazione della Tares sono ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della Tari.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 9- Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, redatti dall'affidatario della gestione del servizio sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e secondo quanto definito dalla delibera 443/2019 di ARERA e successive modifiche e integrazioni.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito del tributo.

ART. 10- Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
5. Sono compresi nella tariffa i costi relativi alla gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:
 - i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;
 - i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
 - gli altri rifiuti compresi nell'art. 184 comma 2 del D.lgs n. 152/06.
6. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'Ente Gestore non previsti dal Piano Finanziario. Tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica

ART. 11- Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali.
4. Sono assicurate altresì le agevolazioni per la raccolta differenziata alle utenze domestiche di cui all'art.1 comma 658 del L. n.147/13 con le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 12- Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree esterne e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso e/o nel numero di occupanti dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetto dal giorno di effettiva variazione. Le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 25, producono effetto dal giorno di effettiva variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. Il tributo è applicato dal 1.1.2014 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato TARES.
6. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'occupazione dei locali avvenga dalla data della concessione o dell'autorizzazione amministrativa ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quella della presentazione della denuncia di inizio attività ovvero ancora dalla data che risulta comunque dichiarata dalla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree o dei locali in questione.
7. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di inizio dell'occupazione o della conduzione in caso che la stessa sia iniziata oltre il quindicesimo giorno del mese.
8. Le variazioni saranno computate agli effetti del calcolo della tariffa con lo stesso metodo di calcolo di cui al comma precedente.

ART. 13- Tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relativi alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ai fini della determinazione della Tariffa non si considera la variazione del numero di occupanti del nucleo familiare dell'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno e, pertanto, la medesima variazione non deve essere nemmeno dichiarata.
4. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra, si applicano i coefficienti Ka e Kb previsti dalle tabelle 1A e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

ART. 14- Occupanti per le utenze domestiche

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto previsto dai coefficienti prescelti.
2. L'individuazione dei componenti del nucleo familiare è effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Poggio a Caiano, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare.
3. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura, centri socio educativi, istituti penitenziari e i lavoratori o studenti domiciliati fuori dal Comune di Poggio a Caiano. Tale periodo deve essere superiore a 9 mesi dell'anno solare e deve essere adeguatamente documentato. La deroga prevista è da applicarsi anche nel caso di un unico occupante l'abitazione. In tal caso, dovrà essere addebitata solo la parte fissa della tariffa.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà
5. La tariffa dell'utenza domestica che non ha residenti, di cui non sia acquisita la denuncia dell'art. 9, ovvero la dichiarazione del numero di persone occupanti l'immobile, è dovuta dal proprietario dei locali ed è calcolata sulla base di un numero presunto di occupanti come da seguente prospetto, fatte salve le verifiche d'ufficio:

da 0 a 40 mq.: 1 componente
da 41 a 70 mq.: 2 componenti

da 71 a 90 mq.: 3 componenti
da 91 a 110 mq.: 4 componenti
oltre 110 mq.: 5 componenti.

Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o da accertamenti specifici.

6. Le cantine, autorimesse e altri simili luoghi di deposito si presumono utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. E' fatta salva prova contraria.
7. Il numero di occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso bonario di cui all'art.34, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
8. Per i cittadini residenti all'estero si applica la riduzione prevista dall'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n. 178 previa comunicazione da inviare al gestore.

ART. 15- Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. n. 158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, D.P.R.n.158/99.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti KC e KD di cui alle su citate tabelle per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti all'art. 7 sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della tipologia dei rifiuti producibili.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività.
7. In tutti i casi di utilizzo promiscuo dell'immobile in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 16- Classificazione per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie indicate nelle tabelle 3 A e 4 A dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuale attività secondaria, fatta salva la prevalenza dell'attività

effettivamente svolta. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta.

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle su citate sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della tipologia dei rifiuti producibili.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività.
4. In tutti i casi utilizzo promiscuo dell'immobile in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
5. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3° dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale e di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

ART. 17- Scuole statali

6. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n.248/2007, convertito con L. n.31/2008.
7. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 18- Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta una tariffa giornaliera di gestione rifiuti ad esclusione delle aree occupate da mercati e manifestazioni ai sensi della legge 160/2019, art. 1, comma 838. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore o uguale a 183 giorni l'anno.
2. L'onere per l'utenza é determinato in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione, é applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Nel caso di consegna di bidoni o cassonetti individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli art 21 (recupero), art 22 (inferiori livelli di prestazione), art. 23 (agevolazioni).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 19- Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale su rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs.n.504/92.

2. Il suddetto tributo provinciale debitamente evidenziato nell' avviso di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato solo per le quote effettivamente percepite all'amministrazione provinciale con i tempi e le modalità stabilite e per legge e comunque di comune accordo.
3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art.1 comma 6 lettera b) del presente regolamento.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 20- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche

1. Fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.
2. Si applica una riduzione pari al 10% della quota variabile per le utenze che utilizzano il composte.
3. Il Comune stabilisce annualmente un coefficiente di riduzione, da determinarsi con separato atto del competente organo comunale, fino ad un massimo del 20% della quota variabile, per le utenze domestiche che raggiungono gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo. Tali riduzioni sono concesse alle utenze domestiche anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni viene determinata annualmente.

ART. 21- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze non domestiche

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti
2. Il Comune stabilisce annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale.
3. La riduzione della quota variabile determinata in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo abilitato, ovvero dall'affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che effettua attività di riciclo.
4. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti assimilati attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche
5. La riduzione è concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
6. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.lgs n.152/06.
7. La riduzione di cui al presente articolo è concessa fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa;
8. Le riduzioni previste dai commi 2,3,4,5 e 7 del presente articolo si applicano fino al 31/12/2021, a decorrere dal 1/1/2022, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs 116/2020, per le fattispecie diverse da quelle regolate dai commi 9,10 e 11, si applicano esclusivamente le previsioni di cui all'art. 21 bis.

9. Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
10. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.
11. Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
12. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:
 - a) Documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al recupero (contratti, formulari, Mud e altra documentazione di legge);
 - b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
11. Entro il 31 maggio dell'anno successivo deve essere presentata istanza di richiesta corredata della documentazione di cui al comma che precede.
12. La riduzione opera di regola mediante compensazione sul primo avviso di pagamento utile

ART. 21- Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche tramite il gestore pubblico

1. Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico, fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio, hanno riconosciuta una riduzione della quota variabile anche nell'ipotesi in cui l'utenza non domestica conferisca al gestore, in raccolta differenziata, i rifiuti indicati in Allegato C, in quanto tali frazioni avviate al riciclo consentono di ridurre i costi complessivi del servizio.
2. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti urbani attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire fattori moltiplicativi dei Kd, per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili.
3. La riduzione di cui al presente articolo è concessa proporzionalmente alle quantità avviate a riciclo fino ad un massimo del 100% della parte variabile della tariffa
4. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato 2 al presente Regolamento.
5. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
6. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno, da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo presentato apposita documentazione rilasciata dal gestore probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato al riciclo o altre modalità che il gestore attiverà per la comunicazione dei quantitativi di cui al comma 3.
7. Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
8. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.

9. La riduzione opera di regola mediante compensazione sul primo avviso di pagamento utile.

ART. 22- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto nella misura del 25 % sulla parte variabile della tariffa per le utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 600 mt.
2. Il tributo è ridotto nella misura del 60 % sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito.
3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiamo determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 23- Agevolazioni

4. Il Comune può determinare ulteriori agevolazioni, iscrivendo quest'ultime a bilancio come apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune

ART. 24- Cumulo di riduzioni e agevolazioni

5. Resta inteso che, in caso di cumulo di più riduzioni e agevolazioni, la percentuale massima delle stesse non potrà superare il 50% della quota variabile ad esclusione di quelle previste agli artt. 21-bis e 22 comma 2 e 3 del presente regolamento.
6. L'incidenza economica nell'applicazione delle riduzioni di cui sopra verrà valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale, al fine del rispetto del Piano Finanziario, sulla base dei dati forniti dal gestore.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

ART. 25- Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. Per le utenze domestiche : dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso dei residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 26- Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La denuncia può essere spedita a mezzo del servizio postale e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai commi 7 e seguenti
3. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, nel caso invece di denuncia inoltrata a mezzo servizio postale fa fede il timbro postale di spedizione.
4. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico o altre modalità previste dal gestore.
5. Il Comune può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso richiesta agli uffici pubblici competenti, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della tariffa. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo..
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze domestiche:
 - a. l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta,
 - b. il codice fiscale,
 - c. il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
 - d. l'ubicazione, superficie dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente;
 - e. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - f. I riferimenti catastali
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze non domestiche:
 - a. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 - b. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),
 - c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente;
 - d. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f. I riferimenti catastali
9. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e agro-industriale o di servizi.

10. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
11. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi.
12. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
13. Le denunce presentate ai fini TIA sono ritenute valide a tutti gli effetti anche ai fini TARES.

ART. 27- Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2727- 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività accertativa, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80 % (ottanta) della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n.138/98.
5. Il comune può affidare, tramite apposito atto deliberativo, al soggetto che nel 2013 era affidatario della gestione dei rifiuti urbani le attività di gestione e riscossione del tributo sui rifiuti denominato TARI..

ART. 28- Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione in conformità al regolamento comunale sulla applicazione dei tributi locali.
4. Nel caso in cui l'utente ritenga far presente elementi di discordanza rispetto agli elementi contenuti nell'accertamento, lo stesso è tenuto a presentarsi presso il Comune, ovvero inviare lettera raccomandata per precisazioni o contestazioni dell'accertamento
5. Il Comune è tenuto, se riconosce fondate le osservazioni ricevute, a rettificare o annullare l'accertamento.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni e in assenza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio compie gli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 29- Sanzioni

1. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso bonario si procede alla notifica di un atto di accertamento, contenente l'addebito della sola tariffa dovuta, maggiorata delle spese di formazione ed invio dell'atto. La notifica potrà avvenire anche attraverso raccomandata o invio per pec.
2. In caso di denuncia infedele o incompleta, si provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, avviso di accertamento applicando una sanzione che varia tra 50% e il 100% della tariffa dovuta. In caso di omessa denuncia si emette avviso di accertamento relativamente all'anno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, applicando la sanzione dal 100% al 200 % della tariffa dovuta.
3. In caso di omesso o parziale pagamento dell'atto di accertamento di cui al precedente comma 1 entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procede alla riscossione coattiva così come previsto al comma 5 del presente articolo e alla notifica successiva di un atto di contestazione, con addebito della sanzione del 30% della tariffa dovuta, ferma restando la debenza della tariffa e degli interessi in misura al saggio legale.
4. L'avviso di accertamento e l'atto di contestazione di cui ai commi precedenti 2 e 3 devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
5. La riscossione coattiva delle somme indicate nell'avviso di accertamento avviene mediante notifica di cartella di pagamento entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo.
6. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. le sanzioni di cui ai precedenti commi 2,3 sono ridotte ad un terzo, se entro il termine di proposizione del ricorso interviene l'acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 30- Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 31- Rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 25. Agli effetti del calcolo non sarà

- computato il mese di cessazione in caso di avvenuta cessazione entro il giorno 15 del mese, a partire dal giorno 16 sarà computato il mese intero.
2. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
 3. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune dovrà provvedere al rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 4. Sulle somme restituite al contribuente spettano gli interessi legali.

ART. 32- Somme di modesto ammontare

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (dodici), con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
2. Non è dovuto il rimborso delle somme inferiori a Euro 12,00 compresi interessi, sanzioni ecc, salvo i casi di cessazione dell'utenza, così come previsto all'art.1, comma 168, L.n.296/2006.

ART. 33- Ravvedimento

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D.lgs n.472/97, se più favorevole rispetto alla presente norma, il contribuente può regolarizzare gli omessi pagamenti con il versamento della tariffa, degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un decimo, prima della notifica dell'atto di contestazione per omesso, ritardato o parziale pagamento.

ART. 34- Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base ai dati presenti nelle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, uno o più avvisi bonari, definiti anche inviti al pagamento, che specificano per ogni utenza, il codice identificativo dell'utenza, le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, oltre a tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione
2. Il Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, emette gli avvisi bonari sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente; nell'invio successivo il comune avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.
3. Il pagamento da parte degli utenti del tributo dovuto va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
4. In ogni caso le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.
5. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso in rate, fino ad un massimo di quattro, qualunque siano le modalità approntate dal Comune per l'invio degli avvisi bonari. Il numero di rate e le scadenze saranno definite dal comune con apposito atto deliberativo.
6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nell'avviso bonario successivo mediante conguaglio compensativo.

7. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.lgs. n.241/97, in quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Le modalità di riscossione saranno definite dal comune con apposito atto deliberativo.
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento avente natura di atto di accertamento. In tale atto sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 29
9. La riscossione coattiva delle somme non pagate avviene mediante notifica di titolo esecutivo entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di contestazione di cui all'articolo 29 è divenuto definitivo.

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 35 Entrata in vigore

1. Il tributo è applicato dal 1.1.2014 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione della tributo comunale sui servizi e sui rifiuti denominato Tares

ART. 36 Compensazioni

1. E' ammessa la compensazione dei debiti a titolo di Tari con crediti vantati a titolo di Tia o di Tares.

ART. 37 Norme transitorie

1. Per il solo anno 2017 la denuncia di variazione di superficie derivante dall'applicazione della deassimilazione prevista dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, potrà essere presentata entro il 31 maggio
2. Per il solo anno 2021, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, il termine di presentazione delle comunicazioni di variazione di superficie di cui all'art. 25, per le utenze non domestiche, è posticipato al 30 settembre 2021.

ALLEGATO A

- a) Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi.20%
- b) lavanderie a secco e tintorie non industriali..... 35%
- c) officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto, gommisti..... 20%
- d) cantine vinicole, attività florovivaistiche 70%
- e) autocarrozzerie, verniciatori in genere, officine meccaniche, officine di carpenteria metallica, tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici.....30%
- f) falegnamerie..... 20%
- g) allestimento di impianti pubblicitari ed insegne luminose, lavorazione di materie plastiche e vetroresine..... 25%
- h) laboratori di pelletteria..... 30%
- i) laboratori di elettrotecnica, laboratori per la riparazione di radio, TV ed elettrodomestici, laboratori di idraulici e termoidraulici, imbianchini..... 10%
- l) distributori carburanti..... 70%
- m) Pescherie macellerie..... 10%

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tributo alla classe di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ALLEGATO B

Codice Attività	Descrizione Attività'
1	Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi distributori carburanti impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici agenzie studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti tappeti cappelli e ombrelli antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico fabbro elettricista
19	Carrozzeria autofficina elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub
23	Mense birrerie hamburgerie
24	Bar caffè pasticceria
25	Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche night club